Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 6, comma 1, CGS – immedesimazione organica – effettiva utilità per l'ente – non occorre - interruzione dell'immedesimazione organica – solo se non vi è alcuna colpa di organizzazione dell'ente

Descrizione

La responsabilità delle società trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l'effettiva utilità per l'ente della condotta antisportiva (che si presume *iuris et de iure*) (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022). Se il legale rappresentante agisce all'interno dei poteri ad esso assegnati - anche a prescindere dal vantaggio o svantaggio economico provocato in capo alla società rappresentata – egli sta agendo nell'interesse della società rappresentata e quindi in virtù di un vincolo organizzativo e teleologico che, secondo la Cassazione, semmai rafforza, e non diminuisce, l'immedesimazione organica (Cass., sez. 4 penale, n. 570/2023). L'interruzione dell'immedesimazione organica può conseguire solo ove risulti che non vi è alcuna colpa organizzativa dell'ente. Secondo i principi ormai via via accolti dalla giurisprudenza ordinaria (penale) la "colpa di organizzazione" ha per un ente la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione colpevole (ovvero rimproverabile) della regola cautelare. Sotto questo profilo, secondo Cass. Sez. 4, n. 32899/2021, proprio l'enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione e l'assimilazione della stessa alla colpa, intesa quale violazione di regole cautelari, convince che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore integra una circostanza atta *ex lege* a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa (Cass., sez. 4 penale, n. 570/2023). Simili principi (rivolti al decreto legislativo n. 231/2001) possono dirsi ormai recepiti nell'art. 7 C.G.S. e risultano persino estesi a fattispecie che, pur non configurando reato, costituiscono comunque illecito sportivo. La colpa di organizzazione deve invero dirsi alla base della *ratio* dell'art. 7 C.G.S. a mente del quale "*al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto*" (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il modello di organizzazione, gestione e controllo si rivolgesse esclusivamente alla mera prevenzione dei reati fiscali ma non disciplinasse in alcun modo i controlli o vincoli volti ad impedire l'erroneo, ritardato o mancato pagamento delle scadenze federali)

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 39/CFA/2024-2025/G

Presidente

Torsello

Relatore

Scordino

Riferimenti normativi

art. 6 CGS; art. 7 CGS;

Provvedimenti